



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.3.2003
COM(2003) 141 definitivo

2003/0313 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni
di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Alla conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Doha nel novembre del 2001, sia le Filippine che la Thailandia avevano aderito al consenso sulla richiesta della CE di una deroga, ai sensi dell'articolo IX.3 dell'accordo OMC, sulle preferenze accordate agli Stati ACP come menzionato nell'accordo di Cotonou. Avevano deciso di aderire in seguito a un accordo concluso con la CE per avviare rapide consultazioni onde esaminare in che misura i loro interessi legittimi venissero ad essere lesi in conseguenza dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale per le conserve di tonno originarie dei paesi ACP. Mentre le importazioni di conserve di tonno provenienti dagli Stati ACP beneficiavano dell'accesso in esenzione dai dazi, quelle originarie della Thailandia e delle Filippine erano invece soggette a un dazio NPF del 24%.

Dal momento che le suddette consultazioni non hanno permesso di giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la CE, la Thailandia e le Filippine hanno convenuto di rimettere la controversia a una procedura di mediazione sotto l'egida dell'OMC.

Il 20 dicembre 2002 il mediatore ha formulato un parere consultivo, secondo il quale la soluzione più equa consisterebbe per la CE nell'aprire un contingente tariffario NPF di 25 000 tonnellate per il 2003 ad un'aliquota del dazio per il contingente tariffario del 12% *ad valorem*.

La Commissione ha ritenuto che il parere del mediatore rappresentasse una proposta ragionevole. Dal punto di vista economico, la creazione di un contingente tariffario di 25 000 tonnellate ad un'aliquota del dazio del 12% *ad valorem* non pregiudicherà né le importazioni ACP né la produzione comunitaria di conserve di tonno. Un tale volume rappresenta il 4,6% del consumo comunitario del 2000, il 9% delle importazioni totali del 2001, il 37% delle importazioni totali NPF e il 15% delle importazioni ACP.

Dal punto di vista politico, l'accettazione del contingente risolverebbe questa annosa questione tuttora aperta con la Thailandia e le Filippine. I due paesi hanno già dichiarato di essere disposti ad accettare il parere del mediatore. In tal modo, si è quindi potuto evitare il ricorso a un *panel* dell'OMC.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2001 la CE, la Thailandia e le Filippine avevano convenuto di avviare delle consultazioni onde esaminare in che misura gli interessi legittimi di questi due Stati venissero ad essere lesi in conseguenza dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale per le conserve di tonno originarie dei paesi ACP. Dal momento che dette consultazioni non hanno permesso di giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la CE, la Thailandia e le Filippine hanno convenuto di rimettere la controversia a una procedura di mediazione. Il 20 dicembre 2002 il mediatore ha formulato il suo parere, affermando che la CE avrebbe dovuto aprire un contingente tariffario NPF di 25 000 tonnellate per il 2003 ad un'aliquota del dazio per il contingente tariffario del 12% *ad valorem*.
- (2) Data la sua volontà di risolvere questa annosa questione, la Comunità ha deciso di accettare tale proposta. Occorre pertanto aprire un contingente tariffario supplementare per un volume limitato di conserve di tonno.
- (3) È opportuno assegnare una parte, diversa per ogni paese, di tale contingente a quei paesi che hanno un interesse sostanziale nell'approvvigionamento di conserve di tonno, sulla base dei quantitativi forniti da ciascuno di essi a condizioni non preferenziali durante un periodo di tempo rappresentativo. La parte restante del contingente dovrebbe rimanere a disposizione di tutti gli altri paesi.
- (4) Al fine di garantire un utilizzo ottimale del contingente tariffario, l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica costituisce il metodo di gestione più indicato.
- (5) Al fine di garantire una gestione efficace di tale contingente, occorre esigere la presentazione di un certificato d'origine, comprovante l'origine della merce, per le importazioni di conserve di tonno originarie della Thailandia, delle Filippine e dell'Indonesia, principali fornitori e beneficiari del contingente.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1° luglio 2003 le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 originarie di qualsiasi paese sono ammissibili a beneficiare di un'aliquota del dazio del dodici per cento entro i limiti del contingente tariffario aperto in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di cinque anni; il volume del contingente per i primi due anni è fissato come segue:

- 25 000 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004;
- 25 750 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005.

Articolo 3

Il contingente tariffario è diviso in quattro parti, secondo il seguente schema:

- (a) un contingente del 52 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2005, destinato alle importazioni originarie della Thailandia, e
- (b) un contingente del 36 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2006, destinato alle importazioni originarie delle Filippine, e
- (c) un contingente del 11 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2007, destinato alle importazioni originarie dell'Indonesia, e
- (d) un contingente del 1 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2008, destinato alle importazioni originarie degli altri paesi terzi.

² GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. L'origine delle conserve di tonno ammesse a beneficiare del contingente tariffario è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. L'ammissione al beneficio della parte del contingente tariffario attribuita alla Thailandia, alle Filippine e all'Indonesia in conformità dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rispondente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione³.

I certificati d'origine sono ricevibili solo se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine previsti dalle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 5

Il contingente tariffario viene gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 6

Nel corso del secondo anno successivo alla data di apertura del contingente tariffario, il presente regolamento può essere sottoposto a una revisione allo scopo di adeguare il volume del contingente stesso alle esigenze del mercato comunitario. Tuttavia, se la revisione non è portata a termine 3 mesi prima del 30 giugno 2005, il contingente è automaticamente prorogato per un altro anno e per un volume di 25 750 tonnellate. Successivamente, il contingente tariffario verrà regolarmente prorogato per una durata di un anno e per lo stesso volume, tranne nel caso in cui venga adottata una revisione al più tardi 3 mesi prima della data di chiusura del contingente in corso.

Articolo 7

Le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento, inclusi le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti dalle modifiche della nomenclatura combinata e del TARIC, vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale (in appresso denominato: "il comitato") istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁴.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

³ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

⁴ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA				
		DATA: 06/03/2003		
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12, Articolo 120	STANZIAMENTI: 10 713 900 000		
2.	DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di adozione di un regolamento del Consiglio recante apertura di un contingente di 25 000 tonnellate di conserve di tonno al dazio all'importazione del 12%.			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea			
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Il contingente tariffario deve essere aperto in conseguenza di una procedura di mediazione in ambito OMC per risolvere una vertenza commerciale relativa alle importazioni di conserve di tonno dalla Thailandia e dalle Filippine			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2003 (mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2004 (mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI			
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE		-4,47	-4,60
		2005	2006	2007
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA			2008
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	non note	[Idem]	[Idem]
5.2	METODO DI CALCOLO: Il costo dell'operazione si è basato sugli scambi realizzati tra il 1999 e il 2002. Dato che non è possibile prevedere il livello degli scambi, si è calcolato un valore annuo medio sulla base di una stima effettuata. Il dazio all'importazione che deve essere riscosso sull'ammontare del contingente (25 000 tonnellate) è pari al 50% dell'aliquota del dazio NPF. Il contingente sarà aumentato del 3% nel 2004, mentre ulteriori aumenti richiederanno l'accordo di tutte le Parti.			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO			NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO
OSSERVAZIONI: L'operazione proposta comporterà una riduzione dei dazi riscossi sulle importazioni di conserve di tonno provenienti dai partner commerciali NPF (attualmente al 24%), in particolare dalla Thailandia, dalle Filippine e dall'Indonesia. L'aliquota applicata sarà del 12%, vale a dire che le entrate saranno ridotte del 50% sulle prime 25 000 tonnellate esportate da questi paesi verso la CE. Dal momento che il contingente entrerà in vigore nel corso dell'anno 2003 (in giugno/luglio), il costo stimato verrà calcolato prendendo il 2003 come anno uno e il 2004 come anno due. Sebbene si possa ritenere che il contingente verrà presumibilmente esaurito entro dicembre, non è possibile prevederlo con sicurezza; pertanto la cifra per il 2003 potrebbe risultare inferiore, con un corrispondente incremento per l'esercizio finanziario 2004. Le cifre menzionate sono al netto, nell'ipotesi che gli Stati membri abbiano detratto il 25% per spese di riscossione.				